



COMUNE DI BAGHERIA
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI
CUI ALL'ART. 15, D.L. 34 DEL 30 APRILE 2019.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.54 DEL 29/06/2019**

ART. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

- 1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dal comune e/o dai concessionari della riscossione.
- 2.** Per i provvedimenti di cui al punto **1.** opera l'esclusione delle sanzioni.
- 3.** Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune o del concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.
- 4.** Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'**articolo 27**, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 2

Istanza del debitore e termini

- 1.** La domanda di definizione agevolata di cui all'art. 1, deve essere presentata entro il 30 settembre 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, e reso disponibile sul sito internet dello stesso, entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, deve essere presentata al Comune di Bagheria e/o al concessionario.
- 2.** Il contribuente deve presentare una domanda indicando i singoli atti impugnati, specificando l'eventuale pendenza in giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l'istanza, che in seno all'istanza il contribuente indicherà all'Ufficio preposto il piano di rateizzazione nei termini previsti dalla legge, salvo diversa determinazione che l'ufficio intenderà adottare.
- 3.** A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- 4.** Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:
 - attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2019;
 - attraverso il pagamento di rate mensili che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, come di seguito definite:
prima rata 31 dicembre 2019,
ultima rata 30 settembre 2021.

ART. 3

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

- 1.** La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 ed anche chi, rispetto ai piani rateali in essere, non risulta con tutte le scadenze previste nel piano rateale.

ART. 4

Verifica accoglimento o rigetto delle istanze di definizione agevolata

- 1.** Il Comune provvede alla verifica dei dati contenuti nelle istanze di definizione agevolata. In caso di accertata incompletezza dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, richiede eventuale integrazione dei dati in base al principio del soccorso istruttorio, qualora l'istanza di definizione agevolata non sia sanabile o non si ricevano le rettifiche, rigetta l'istanza di definizione agevolata, trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
- 2.** Qualora il contribuente non riceva entro il 30/10/2019 nessuna comunicazione dal Comune, l'istanza deve intendersi accolta.

ART.5

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del Comune www.comune.bagheria.pa.it.
- 3.** Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.